

MIGRANTI

CGIL



n
e
w
s

Bollettino informativo dell'immigrazione

Le nostre azioni di tutela degli immigrati: Piacenza, Genova, Bolzano

Speciale: Ricongiungimenti familiari

Il D.Lgvo 160/2008, entrato in vigore il 5 novembre 2008, ha apportato, come noto, modifiche in senso restrittivo in materia di ricongiungimento familiare. In particolare, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo testo di legge, risulta notevolmente ristretta la possibilità di ricongiunzione familiare da parte dello straniero regolarmente soggiornante con i genitori rimasti all'estero. I principali problemi applicativi fin qui emersi sono dovuti all'assenza di una disciplina specifica per il regime transitorio, di passaggio dalle vecchie alle nuove regole.

Si è determinata così una grande confusione, anche a

Sommario:

Le nostre azioni di tutela degli immigrati: Piacenza, Genova, Bolzano	1
Varallo Sesia, Ordinanza n. 99/2009	4
Discriminazioni: il polso del territorio	5
Selvazzano Dentro, Ordinanza n. 91/2009	7

causa di una diversità di vedute tra gli Sportelli Unici (preposti a rilasciare i nulla osta) e i Consolati (chiamati a rilasciare i visti d'ingresso). Infatti, anche alla luce di una circolare del Ministero dell'Interno, che stabiliva di concedere i nulla osta in base alla precedente normativa, per i casi in cui la domanda fosse stata presentata anteriormente all'entrata in vigore della norma e fosse già stata acquisita la relativa documentazione, gli Sportelli Unici hanno rilasciato i nulla osta, ma i Consolati non hanno poi rilasciato i relativi visti d'ingresso, quando la concessione sarebbe dovuta cadere in epoca successiva all'entrata in vigore della norma.

Come INCA abbiamo da subito dato delle indicazioni per la predisposizione di contenziosi, che non fossero confinati alla sola questione della (eventuale) retroattività della norma e del regime transitorio, ma che estendessero le doglianze anche alle ulteriori questioni relative al contrasto delle nuove norme con la direttiva comunitaria e con la nostra stessa Carta costituzionale. Si veda in allegato la nota elaborata dalla nostra consulenza legale già all'indomani dell'approvazione della novella.

Sull'argomento alcuni nostri territori hanno avviato delle azioni legali, in particolare

Sentenza Tribunale Piacenza 122-88 del 23-10-2009 e 12676 del 2-11-2009 – Sentenza Positive a seguito del ricorso presentato dall'INCA di Piacenza

Anche se, secondo la Sentenza di Cassazione 15247/06 le modifiche legislative sopravvenute debbono applicarsi in qualunque fase del procedimento, la norma (art. 29 c. 7 del T.U., anche nella formulazione introdotta dal D.Lgvo 160/08) delimita con precisione le competenze dell'autorità consolare alla verifica dell'autenticità della documentazione. Pertanto i Consolati non hanno il potere di rifiutare il visto d'ingresso dopo che gli Sportelli Unici hanno rilasciato il nulla osta.

Sentenza Tribunale Genova 5829-09 – Sentenza Positiva a seguito del ricorso presentato dall'INCA di Genova

Il giudice, discostandosi dalla sentenza della Corte Cassazione sopra citata (15247/06) ha aderito, invece, all'attuale giurisprudenza di merito, circoscrivendo anche in questo caso i compiti dell'autorità consolare dopo la concessione del nulla osta alla esclusiva verifica dell'autenticità della documentazione prodotta

Sentenza Tribunale Bolzano – Sentenza Corte appello Bolzano – Negative su ricorso presentato INCA Bolzano

Il giudice della Corte d'appello ha ritenuto esente da vizi la decisione del Tribunale di primo grado, ed ha pertanto confermato il rigetto del nostro ricorso. Nel merito il giudice, sulla base della Sentenza della Corte di Cassazione (Sez. I, n. 209/2005), ritiene che il compito dell'autorità consolare è anche di verifica della sussistenza della condizione economica della "vivenza a carico" e, che - sulla base

della pronuncia di Cassazione (Se. I n. 15247/2006) – ciascuna fase del procedimento amministrativo deve essere sottoposta alla legge vigente in quel momento. Su questa base il giudice, ritenendo insufficiente la documentazione relativa allo stato di salute della figlia rimasta all'estero e al requisito della vivenza a carico, e ritenendo infondate le questioni di illegittimità costituzionali e di diritto comunitario, ha rigettato il ricorso proposto.

Corte d'appello di Firenze – Sentenza Negativa su appello proposto dal Ministero degli Esteri

Il Ministero degli Esteri proponeva appello avverso la sentenza di primo grado che concedeva il visto d'ingresso per ricongiungimento, adducendo che per dimostrare il requisito di genitore "a carico" occorre necessariamente produrre la prova dei trasferimenti di denaro. Il Giudice ritiene che la verifica del requisito della "vivenza a carico" sia di competenza di "altra amministrazione" (ossia, degli Sportelli Unici), in quanto "risulta evidente come l'autorità consolare non abbia alcuna discrezionalità circa la valutazione della sussistenza dei requisiti", ma abbia esclusivamente competenza in merito all'accertamento dell'autenticità della documentazione.

Sentenze citate scaricabili all'indirizzo:
<http://www.inca.it/migranti-news/2-01/Sentenze.zip>





CITTÀ DI VARALLO
 Comando Polizia Municipale
 I^a Ripartizione – Affari generali

ORDINANZA n° 99/2009

IL SINDACO

Preso atto che nell'ultimo periodo si sta diffondendo, tra le donne di religione musulmana, l'abitudine di indossare il "burkini", nome con cui è stato definito il loro costume da bagno, in piscina o in riva ai fiumi e ai torrenti;

Per motivi di carattere igienico-sanitario, nonché di decoro e di tutela della serenità dei bagnanti, soprattutto dei più piccoli, si ritiene necessario disporre il divieto del loro utilizzo in luoghi pubblici;

Visti il D.Lgs 267/00; la Legge n° 833 del 23/12/1978; il T.U. delle Leggi Sanitarie n° 1265; la deliberazione C.C. n° 22 del 31/03/2003 che stabilisce che le sanzioni per violazione di Delibere, Ordinanze o Regolamenti Comunali una sanzione amministrativa compresa tra € 25,00 e € 500,00 e sentito il parere dei competenti Uffici Comunali;

ORDINA

su tutto il territorio comunale in riva ai corsi d'acqua e nelle strutture finalizzate alla balneazione è vietato indossare il "BURKINI";

La violazione della presente Ordinanza, comporta una sanzione amministrativa di euro 500,00 conciliabile con il pagamento di € 50,00; in caso di reiterazione, con nuova violazione commessa entro i cinque anni successivi a quella precedente, la sanzione è elevata a € 100,00.

AVVERTE

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma della Legge 7 Agosto 1990 n° 241, il responsabile del procedimento la Dott.ssa Mariella Rossini, responsabile della I^a Ripartizione.

Contro la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 Dicembre 1971 n° 1034, ovvero, in via della notificazione o della comunicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità del D.P.R. 24 Novembre 1971 n° 1199.

La presente Ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione.

Si dà mandato alle Forze dell'Ordine di far rispettare la presente Ordinanza.

VARALLO, 19/08/2009

Il responsabile del procedimento
 Dott.ssa Mariella Rossini



IL SINDACO
 BUONANNO Gianluca

Discriminazioni: il polso del territorio. (...la fantasia è già al potere?)

Nei numeri precedenti del Migranti News abbiamo riportato i dati di due inchieste da noi svolte a campione sulle legislazioni locali (regionali e comunali) relative al sostegno economico che le istituzioni hanno dedicato all'assunzione di Badanti e a quella fascia di cittadinanza economicamente svantaggiata che deve sostenere un canone d'affitto oneroso.

L'obiettivo che ci eravamo posti era quello di cominciare a verificare, in linea di massima, quanto nei territori si cerchi effettivamente di favorire l'integrazione socio-economica della cittadinanza migrante o, perlomeno, che non la si ostacoli con provvedimenti (ordinanze, delibere, etc.) di carattere discriminatorio, primario o secondario che dir si voglia.

La prima e più consistente difficoltà che abbiamo trovato nell'organizzare questo lavoro è di carattere prettamente "tecnico". E' frequente che le notizie di provvedimenti in odore di discriminazione vengano raggiunte sulle pagine internet delle testate giornalistiche locali, mentre la ricerca dei documenti originali non porta ad esito alcuno. I siti e le home page di comuni e regioni, infatti, hanno standard di organizzazione e presentazione dei contenuti estremamente variabili. Spesso ci è capitato di cercare una specifica ordinanza con i motori di ricerca interni provando tutte le "chiavi" di ricerca possibili senza raggiungere alcun risultato. In alcuni casi tale motore interno non esiste e la ricerca "paginata a mano" non sortisce comunque effetto. Si trova di tutto, ad eccezione delle cose che interessano a noi. A voler pensar male, ci potrebbe quasi venire il sospetto che i comuni, consapevoli del carattere "borderline" di alcuni provvedimenti, pur senza "occultarli" consapevolmente, li possano mettere in linea con ritardo e senza favorirne troppo le indicizzazioni opportune per renderli navigabili sui propri siti.

Perciò, cari compagni già impegnati col vostro lavoro a rispondere alle domande di tutela che sorgono capillarmente nei territori, vi chiediamo ancora una volta una mano nel segnalarci tempestivamente qualsiasi ordinanza o provvedimento comunale in odore di discriminazione sul capitolo Immigrati, al fine di verificare la possibilità di intervento in opposizione, anche legale, laddove ciò fosse praticabile. Come potete notare dalla lettura dell'ordinanza a pagina 4 di questo numero, le ordinanze di questo tipo sono piuttosto frequenti e alcune, in particolare, brillano per "fantasia" specifica. Il signor sindaco leghista di Varallo Sesia (VC), ad esempio, parlamentare in carriera, oltre a distinguersi per essere un assiduo frequentatore delle tribune nazionali popolari del pomeriggio di Canale 5 dove l'insulto e il dileggio del prossimo "diverso" sono all'ordine del giorno (si va dai non-cristiani ai non-italiani, fino ai non-eterosessuali), si è fatto finalmente carico dell'indignazione di qualche signora che, tornando con i figli dalla piscina, lamentava come i pargoli si fossero spaventati nel vedere una signora mussulmana fare il bagno vestita, coperta interamente dal Burkini.

Se questo è il livello, che dire allora dei costumi da gara della campionessa di nuoto Francesca Pelle-

grini? Comunque, senza saper né leggere né scrivere, di fatto, vai col divieto di indossare Burkini, ma solo in prossimità dei fiumi, delle piscine, degli stagni dove gradano le rane.

E che dire dell'ordinanza anti-accattonaggio (una delle decine che ormai pullulano, soprattutto al nord) di Selvazzano Dentro (PD), a pagina 7, la quale dottamente ci informa che il provvedimento è emanato nell'interesse degli "accattoni" stessi, laddove sostano in prossimità degli incroci, dove le macchine possono metterli sotto? E chi decide, nel caso del sequestro di denaro, che quella somma sia necessariamente provento dell'attività "illecita"?

C'è chi ad Adro (BS) e altrove (Ordinanze che non siamo riusciti a trovare) vuole offrire agli immigrati 500 euro più il biglietto di ritorno in patria, purchè si levino dalle scatole, altri che (comune di Oppeano, Verona) intendono per legge stabilire un numero massimo di extracomunitari che sono ammissibili all'interno dello stesso condominio.

Potremmo continuare a lungo nella stessa maniera, chiudiamo qui invece ribadendo quanto un'attività di vigilanza e monitoraggio del territorio, in questo senso, possa essere decisiva nel pensare e costruire azioni di contrasto del fenomeno discriminatorio a tutela dei diritti della cittadinanza non-italiana, oggi, a tutela dei diritti di tutti, domani e dopodomani.



Per rendere Migranti news uno strumento ancora più efficace collabora con noi, inviandoci agli indirizzi segnalati i testi delle Ordinanze, delle Sentenze da noi patrocinare o degli eventuali accordi realizzati nei territori di cui sei a conoscenza.

Kurosh Danesh
06/8476250
K.Danesh@cgil.it

Daniela Morlacchi
06/85563221
D.Morlacchi@inca.it

Alessandro Gabriele
06/85563500
A.Gabriele@inca.it



Redazione



ORDINANZE n. 91 del 19-11-2009 - pag. 1 - COMUNE SELVAZZANO DENTRO

Ordinanza n. 91 del 19-11-2009

OGGETTO: ORDINANZA ANTI ACCATTONAGGIO

PRESO ATTO della presenza di soggetti che, specie nelle vie dei centri abitati, presso le intersezioni stradali, davanti le chiese e gli ingressi di cimiteri, durante il mercato, in prossimità di attività commerciali, nelle aree adibite a parcheggio ed in altri analoghi luoghi dove maggiore è la concentrazione o il passaggio di persone, richiedono denaro utilizzando lo strumento dell'accattonaggio anche in forma petulante e molesta, a volte accompagnandosi con infanti o avvalendosi di minori, ovvero esibendo o simulando malformazioni o menomazioni e analoghi mezzi fraudolenti per cercare di destare l'altrui pietà;

DATO ATTO come il persistere del fenomeno segnalato dai cittadini, oltre a richiedere un'assidua e attenta attività dei Servizi Sociali comunali atta ad attuare ogni opportuna iniziativa volta ad aiutare quanti versano in condizioni di effettiva indigenza, dall'altro debba costituire oggetto di controllo per tutte le implicazioni di sicurezza urbana che vi si associano, dal senso di degrado che tali manifestazioni comportano, al rischio per l'incolumità degli stessi mendicanti quando si soffermano nel mezzo delle intersezioni stradali, alle speculazioni criminali che gravano sui soggetti deboli, quali minori, donne, anziani e portatori di handicap;

RITENUTO quindi necessario adottare dei provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed assicurare un'ordinata e civile convivenza nell'interesse stesso dei soggetti attivi che in buona sostanza ne sono le prime vittime e, a tal fine, individuare gli ambiti urbani e i siti dove è necessario impedire l'accattonaggio, anche allo scopo di contrastare più efficacemente l'interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti citati;

VISTO l'articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;

VISTO l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

VISTO l'articolo 190 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;

ORDINA

1. L'accattonaggio non è consentito nei luoghi del territorio comunale di seguito indicati:

- a) Intero territorio dei centri abitati;
- b) Presso le intersezioni stradali;
- c) All'interno delle aree adibite a parcheggio;
- d) Davanti e in prossimità di luoghi di culto e di cimiteri;
- e) Davanti o in prossimità degli ingressi di esercizi commerciali;
- f) Davanti o in prossimità di uffici pubblici.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di:

• una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento, in misura ridotta, della somma di:

- a) - Euro 100,00 nel caso della 1^a violazione;
- b) - Euro 250,00 nel caso della 2^a violazione;
- c) - Euro 500,00 dalla 3^a violazione.

• la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 24.11.1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'articolo 13 della citata legge.